



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 143 del 19/06/2024

OGGETTO

Affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive - Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di giugno in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 12:36 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

1)	LECCESE CRISTIAN	Presente
2)	CONTE GIANNA	Presente
3)	MORINI TEODOLINDA	Presente
4)	MAGLIOZZI ANGELO	Assente
5)	MARTONE STEFANO	Presente
6)	SANTORO DIEGO	Presente

Presenti: 5 Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. CINQUANTA PATRIZIA.

- e indice 195

A. codice 195

Oggetto:

Affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive - Atto di indirizzo.



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 19034 del 19/06/2024

su PROPOSTA del Sindaco

Posto che il demanio marittimo e le sue pertinenze appartengono allo Stato;

Considerato che il Comune di Gaeta, per subdelega della Regione Lazio, gestisce il demanio marittimo relativo al proprio territorio, e, dunque, è competente al rilascio delle concessioni demaniali marittime ricadenti sulla costa di competenza;

Vista la normativa in materia di demanio marittimo, ed in particolare: la direttiva 2006/123/UE (di seguito: direttiva *Bolkestein*); l'art. 37 cod.nav.; l'art. 18 reg.nav.mar.; la l. 118/2022; il d.l. n. 198/2022 convertito nella l. 14/2023;

Visti gli artt. 49 e 56 TFUE;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 17 e n. 18/2021;

Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili 23/11/2023, n. 32559;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 20/05/2024, n. 4479;

Dato atto che per le concessioni balneari in scadenza e comunque da rilasciarsi si registra, ancora ad oggi, il perpetrarsi di una situazione di incertezza giuridica per dare risposte alle sollecitazioni che pervengono dal mercato degli operatori del settore;

Dato atto che, da ultimo, in sede di conversione del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (noto come "decreto milleproroghe"), è stato inserito, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l'articolo 12, comma 6 sexies, che dispone l'ulteriore termine d'efficacia di un anno (ovvero fino al 31 dicembre 2024) del termine di scadenza delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo, e la postergazione al 31 dicembre 2025 del termine di scadenza delle concessioni nel caso di ragioni oggettive che impediscano la conclusione delle procedure selettive;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di questo comune n.250 del 21/12/2023, con la quale sono stati differiti i termini delle concessioni demaniali in essere alla data del 31/12/2023, anche per consentire all'Ente l'emanazione dei cosiddetti "criteri" utili per la predisposizione delle necessarie procedure amministrative di evidenza pubblica "c.d. concorrenza", in ossequio delle disposizioni normative sopra esposte, e stante il perdurare della situazione di stallo;



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



Tenuto conto che alla data odierna, scaduta la delega di cui alla legge n. 118/2022, non sono ancora stati emanati i criteri di cui sopra da parte del Governo centrale;

Visto, il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell'art.21-bis della Legge n.287/1990, assunto al protocollo dell'Ente al n.12789 del 08/03/2024 con il quale, tra l'altro, si rappresenta che: << ...l'Autorità ritiene che l'assenza di una normativa interna di riordino della materia non impatta sulle procedure a evidenza pubblica che il Comune è tenuto a svolgere, o sulle modalità di predisposizione dei bandi, ciò in quanto i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare, i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara, sono stati puntualmente indicati dal Consiglio di Stato nel 2021, desumendoli dall'articolo 12 della direttiva servizi.>>;

Considerato che come precisato dal Consiglio di Stato (sentenze: sez. V, 16/02/2017, n. 688; sez. V, 09/12/2020, n. 7837; sez. VII, 29/12/2022, n. 11664; sez. VII, 29/12/2022, n. 11672; sez. VII, 30/11/2023, n. 10378), al vuoto normativo nazionale circa i criteri che possono consentire il rilascio delle concessioni demaniali marittime, può ben sopperire l'art. 37 cod. nav. che prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura competitiva per l'assegnazione delle concessioni, definendone preventivamente i criteri di comparazione (ovvero: preferenza della domanda che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, maggiore tutela dell'ambiente costiero, e che importi attrezzature non fisse e completamente amovibili).

Considerato, in particolare, che il Consiglio di Stato (sentenze: sez. VII, n. 11664 del 29/12/2022 e n. 11672 del 29/12/2022), ha evidenziato come sia possibile individuare nell'art. 37 cod.nav., una norma che, in assenza di un quadro nazionale di disciplina, funga da "ponte" e riferimento, per l'esercizio delle potestà concessorie sul demanio marittimo, affinché, a fronte di un "empasse" legislativo, non vi sia il rischio che le Amministrazioni rimangano inerti di fronte alle legittime richieste dei privati aspiranti concessionari, con evidente violazione del dovere di provvedere e (più latamente), del dovere di amministrare.

Considerato che anche il TAR Lazio – Latina, con la sentenza n. 170 datata 28/02/2024 ha rilevato che le procedure di evidenza pubblica imposte dalla c.d. direttiva *Bolkestein*, ben possono essere "surrogate" dal procedimento disciplinato dall'art. 37 cod.nav., che garantisce l'effettuazione di una procedura selettiva che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ("la riconducibilità dell'area alla previsione delle direttiva *Bolkestein* costituisce un falso problema perché, in ogni caso, le procedure di evidenza pubblica dalla stessa imposte, come affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. C.d.S sez. VII n. 11672 del 29.12.2022), ben possono essere surrogate dal procedimento disciplinato dagli artt. 37 ss. del codice della Navigazione, che garantisce comunque l'effettuazione di una procedura selettiva che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.").



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



Considerato che come precisato dal Consiglio di Stato (sentenze: sez. V, 16/02/2017, n. 688; sez. V, 09/12/2020, n. 7837; sez. VII, 29/12/2022, n. 11664; sez. VII, 29/12/2022, n. 11672/2022) in ragione del fatto che la normativa comunitaria prescrive una “*selezione pubblica*”, e non necessariamente un bando indetto dall’Amministrazione, l’iniziativa concessoria ben può partire dal mercato, dal momento che le esigenze di pubblicità, trasparenza, imparzialità e *par condicio*, possono essere più che ampiamente soddisfatte e garantite, da una adeguata pubblicazione dell’istanza, e da una valutazione delle eventuali istanze concorrenti condotta secondo i parametri ed i dettami normativi di cui all’art. 37 cod.nav., purché i criteri di selezione siano preventivamente determinati.

Viste le sentenze CGUE 21/07/2005, n. C-231/03, e 25/10/2007, C-174/06;

Vista la sentenza CGUE 14/07/2016 cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. Promo impresa);

Considerato che le sentenze del Consiglio di Stato n.11672 e n.11664, entrambe del 29/12/2022, sono state emesse all’esito di giudizi in cui il Comune di Gaeta era parte;

Considerato che nelle predette sentenze del Consiglio di Stato in cui il Comune di Gaeta era parte ed alle quali deve prestare ottemperanza, è stato affermato il principio secondo cui “...*va dato atto della sopravvenuta Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che nel dare attuazione ai principi espressi dall’Adunanza plenaria ha introdotto (all’art. 4) i criteri per valutare le offerte di concessione, i quali si prestano quindi ad essere utilizzati anche in chiave comparativa rispetto a potenziali concorrenti della ricorrente nel presente giudizio, nell’ambito della procedura ex art. 37 cod. nav. più volte richiamato.* >>”;

Considerato pertanto che la direttiva *Bolkestein*, gli artt. 49 e 56 TFUE, e l’art. 37 cod.nav., costituenti le norme di diritto positivo vigenti, vanno applicate, per quanto consentito dalle medesime (id est: nei limiti in cui le medesime lo consentono), secondo le indicazioni scaturenti dalle sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 17 e 18/2021, nonché secondo le indicazioni di cui all’inattuata delega al governo centrale per il riordino della disciplina afferente il demanio marittimo prevista dall’art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Rimarcata, la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale che inducono a ritenere necessaria e improcrastinabile (in quanto connessa “*al dovere di amministrare*”) la fissazione di criteri che in applicazione della c.d. direttiva *Bolkestein* e dell’art. 37 cod.nav., consenta il rinnovo e/o l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime (ciò, ovviamente, richiamando sin d’ora il principio “*tempus regit actum*”).

Considerato che la suddetta esigenza è particolarmente avvertita nel Comune di Gaeta, che fonda gran parte della sua economia, e della sua notorietà, sulla risorsa balneare.

Ribadito (per quanto d’occorrenza) che, come indicato nella Deliberazione della Giunta



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



Comunale di questo comune n.250 del 21/12/2023, la “risorsa” relativa al territorio comunale non è né quantitativamente né qualitativamente scarsa.

Attesa la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell’art. 48 comma 2 e dell’art. 107 del comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che:

- al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo è opportuno favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- l’affidamento delle concessioni avvenga sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità;
- pertanto è necessario definire una procedura uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni di che trattasi;

Valutato pertanto opportuno fornire, quale atto di indirizzo al Dirigente del competente dipartimento dell’Ente, elementi utili per definire i criteri, i requisiti e una disciplina uniforme per l’affidamento (rinnovi e/o nuovi assentimenti) di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive sul territorio di competenza.

Considerato che in base alla vigente normativa, costituita dalla direttiva *Bolkestein*, dagli artt. 49 e 56 TFUE, e dall’art. 37 codice della navigazione, applicata in ragione delle indicazioni scaturenti dalle sentenze del C.d.S. Ad. Plen. n. 17 e 18/2021, nonché dall’inattuato disposto dell’art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, possono individuarsi i seguenti indicativi e non esaustivi indirizzi:

- Eventuale possesso di certificazioni, rilasciate da organismi accreditati, privilegiando in particolare: la certificazione prevista dall'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; le certificazioni attinenti/pertinenti la gestione di strutture turistiche balneari.
- Valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi all’utenza;
- Valorizzazione dei progetti prevedenti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) dell'area demaniale oltre che la mobilità in generale;
- Valorizzazione dei progetti che prevedano interventi/attività funzionali di rilevanza sociale al fine dell’integrazione dell’attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale del territorio comunale;
- Valorizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



- minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, dando preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili.
- A tal riguardo va, peraltro, riconosciuta adeguata considerazione ai richiedenti in grado di garantire servizi e interventi/investimenti senza occupare/consumare suolo demaniale marittimo.
 - Valorizzazione di progetti prevedenti iniziative complementari all'attività balneare da svolgersi anche in siti (pubblici o privati) diversi da quello assentito, purché funzionali/pertinenti alla concessione da rilasciare ed all'uso del demanio turistico in genere;
 - Valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, nonché valorizzazione della posizione dei soggetti che hanno utilizzato una concessione quale esclusiva/prevalente fonte di reddito.
 - Durata della concessione definita in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti, e comunque in ragione dell'entità e della rilevanza economica/qualitativa delle opere/strutture da realizzare. Detta durata non può superare i venti anni;
 - Assegnazione di non più di una concessione ad ogni richiedente.

Per l'affidamento delle cosiddette "mini-concessioni", sulle quali si configurano i servizi per la fruizione delle spiagge libere di cui all'art. 5 del vigente Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19, in base alla vigente normativa, costituita dalla direttiva *Bolkestein*, dagli artt. 49 e 56 TFUE, e dall'art. 37 codice della navigazione, applicata in ragione delle indicazioni scaturenti dalle sentenze del C.d.S. Ad. Plen. n. 17 e 18/2021, nonché dall'inattuato disposto dell'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, possono individuarsi i seguenti indicativi e non esaustivi indirizzi:

- a) Eventuale possesso di certificazioni, rilasciate da organismi accreditati, privilegiando in particolare: la certificazione prevista dall'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; le certificazioni attinenti/pertinenti la gestione di strutture turistiche balneari.
- b) Valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi alla pubblica fruizione;
- c) Valorizzazione dei progetti prevedenti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) dell'area demaniale oltre che la mobilità in generale;
- d) Valorizzazione dei progetti che prevedano interventi/attività funzionali di rilevanza sociale al fine dell'integrazione dell'attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale del territorio comunale sulle aree oggetto di convenzione e comunque di libera fruizione;
- e) Valorizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, dando preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- f) Valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei cinque anni antecedenti



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



- l'avvio della procedura selettiva, nonché valorizzazione della posizione dei soggetti che hanno utilizzato una concessione quale esclusiva/prevalente fonte di reddito;
- g) Durata della concessione definita in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti, e comunque in ragione dell'entità e della rilevanza economica/qualitativa delle opere/strutture da realizzare. Detta durata non può superare i venti anni;
- h) Assegnazione di non più di una concessione ad ogni richiedente.

Quanto sopra precisando:

- i) che le procedure selettive sono da attuarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, e che le medesime possono scaturire (in via alternativa e senza priorità) o da bandi pubblici ad iniziativa comunale, o da istanze/iniziative (comunque denominate) provenienti da privati;
- che va valutata la possibilità, in base ai principi desumibili dalla sentenza CGUE 14/07/2016 cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. Promo impresa), ed in applicazione delle indicazioni di cui all' art.4, punto 7) lett. i) Legge n.118/2022, di prevedere il riconoscimento a favore del concessionario uscente del valore dell'investimento, al netto degli ammortamenti dei beni non amovibili (debitamente autorizzati dall'ente concedente) realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, e non ancora ammortizzati. Ciò prevedendo che tali somme siano a carico del concessionario subentrante;
 - che, allo stato della normativa vigente, qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai criteri tecnici da emanarsi, deve applicarsi il disposto del comma 3) dell'art.37 del vigente cod. nav.;
 - che vanno previste clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, quale requisito di partecipazione ai vari procedimenti volto a tutelare i lavoratori impiegati nelle imprese concessionarie uscenti;
 - che la disciplina uniforme per espletare le procedure di cui al presente atto sia emanata entro Ottobre 2024;

Ritenuto che, successivamente al presente atto di indirizzo il competente Dipartimento dell'Ente è chiamato a dettare i criteri, subcriteri e la disciplina uniforme necessari per esperire la pubblica concorrenza per l'affidamento delle concessioni *de quo*, da applicarsi sia alle istanze di rinnovo, sia alle istanze (comunque denominate) di nuovi assentimenti, sia ai Bandi eventualmente emanati dall'Amministrazione;

Ritenuto che il competente Dipartimento dell'Ente è altresì chiamato ad individuare le fasi ed i



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



passaggi procedurali ed istruttori affinché siano debitamente istruiti e definiti i procedimenti amministrativi volti al rinnovo e/o al rilascio delle concessioni;

Ritenuto che nelle more di quanto sopra, per ovvie esigenze di uniformità, imparzialità e trasparenza, è auspicabile che la valutazione istruttoria delle istanze (comunque denominate) di nuova concessione o di rinnovo pervenute all'Ente, o che perverranno all'Ente, sia effettuata a seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione tecnica.

Rilevato che il presente atto di indirizzo è direttamente connesso all'esercizio di azioni proprie dell'Organo esecutivo all'insegna e nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e di legalità garantendo il buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost);

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile;

VISTI:

lo Statuto dell'Ente;

il D.L.gs 267/2000 (T.U.E.L.);

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

il Regolamento della Regione Lazio n.19 del 12/08/2016 e ss.mm.ii..

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

j) DI INDICARE, quale atto di indirizzo, al Dirigente del Dipartimento SEAP di questo Comune, i seguenti elementi indicativi e non esaustivi di valutazione, al fine di individuare i criteri e i requisiti per l'affidamento di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive, sia in ipotesi di istanze (comunque denominate) provenienti da privati, sia in ipotesi di bandi pubblici:

- a) Eventuale possesso di certificazioni, rilasciate da organismi accreditati, privilegiando in particolare: la certificazione prevista dall'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; le certificazioni attinenti/pertinenti la gestione di strutture turistiche balneari.
- b) Valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi all'utenza;
- c) Valorizzazione dei progetti prevedenti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) dell'area demaniale oltre che la mobilità in



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



generale;

- d) Valorizzazione dei progetti che prevedano interventi/attività funzionali di rilevanza sociale al fine dell'integrazione dell'attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale del territorio comunale;
- e) Valorizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, dando preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili.
- f) A tal riguardo va, peraltro, riconosciuta adeguata considerazione ai richiedenti in grado di garantire servizi e interventi/investimenti senza occupare/consumare suolo demaniale marittimo.
- g) Valorizzazione di progetti prevedenti iniziative complementari all'attività balneare da svolgersi anche in siti (pubblici o privati) diversi da quello assentito, purché funzionali/pertinenti alla concessione da rilasciare ed all'uso del demanio turistico in genere;
- h) Valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, nonché valorizzazione della posizione dei soggetti che hanno utilizzato una concessione quale esclusiva/prevalente fonte di reddito.
- l) Durata della concessione definita in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti, e comunque in ragione dell'entità e della rilevanza economica/qualitativa delle opere/strutture da realizzare. Detta durata non può superare i venti anni;
- j) Assegnazione di non più di una concessione ad ogni richiedente.

Per l'affidamento delle cosiddette "mini-concessioni", sulle quali si configurano i servizi per la fruizione delle spiagge libere di cui all'art. 5 del vigente Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19, in base alla vigente normativa, costituita dalla direttiva *Bolkestein*, dagli artt. 49 e 56 TFUE, e dall'art. 37 codice della navigazione, applicata in ragione delle indicazioni scaturenti dalle sentenze del C.d.S. Ad. Plen. n. 17 e 18/2021, nonché dall'inattuato disposto dell'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, possono individuarsi i seguenti indicativi e non esaustivi indirizzi:

- k) Eventuale possesso di certificazioni, rilasciate da organismi accreditati, privilegiando in particolare: la certificazione prevista dall'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; le certificazioni attinenti/pertinenti la gestione di strutture turistiche balneari.
- a) Valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi alla pubblica fruizione;
- b) Valorizzazione dei progetti prevedenti interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) dell'area demaniale oltre che la mobilità in generale;
- c) Valorizzazione dei progetti che prevedano interventi/attività funzionali di rilevanza sociale al fine dell'integrazione dell'attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale del territorio comunale sulle aree oggetto di convenzione e comunque di libera fruizione;



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



- d) Valorizzazione dei progetti di sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, dando preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- e) Valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, nonché valorizzazione della posizione dei soggetti che hanno utilizzato una concessione quale esclusiva/prevalente fonte di reddito;
- f) Durata della concessione definita in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti, e comunque in ragione dell'entità e della rilevanza economica/qualitativa delle opere/strutture da realizzare. Detta durata non può superare i venti anni;
- g) Assegnazione di non più di una concessione ad ogni richiedente.

Quanto sopra precisando:

- h) che le procedure selettive sono da attuarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, e che le medesime possono scaturire (in via alternativa e senza priorità) o da bandi pubblici ad iniziativa comunale, o da istanze/iniziative (comunque denominate) provenienti da privati;
- che va valutata la possibilità, in base ai principi desumibili dalla sentenza CGUE 14/07/2016 cause riunite C-458/14 e C-67/15 (c.d. Promo impresa), ed in applicazione delle indicazioni di cui all' art.4, punto 7) lett. i) Legge n.118/2022, di prevedere il riconoscimento a favore del concessionario uscente del valore dell'investimento, al netto degli ammortamenti dei beni non amovibili (debitamente autorizzati dall'ente concedente) realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, e non ancora ammortizzati. Ciò prevedendo che tali somme siano a carico del concessionario subentrante;
- che, allo stato della normativa vigente, qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai criteri tecnici da emanarsi, deve applicarsi il disposto del comma 3) dell'art.37 del vigente cod. nav.;
- che vanno previste clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, quale requisito di partecipazione ai vari procedimenti volto a tutelare i lavoratori impiegati nelle imprese concessionarie uscenti;
- che la disciplina uniforme per espletare le procedure di cui al presente atto sia emanata entro Ottobre 2024.

3. DI DARE MANDATO al competente Dirigente del Dipartimento SEAP di procedere con ogni possibile sollecitudine all'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, procedendo alla definizione, individuazione e successiva pubblicazione dei



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599



criteri e subcriteri per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive, dei requisiti di partecipazione alle procedure nonché della disciplina uniforme per garantire l'esperimento delle pubbliche procedure.

4. DI DARE MANDATO al competente Dirigente del Dipartimento SEAP di individuare con ogni possibile sollecitudine le fasi ed i passaggi procedurali ed istruttori affinché siano debitamente istruiti e definiti i procedimenti amministrativi volti al rinnovo e/o al rilascio delle concessioni.

5. DI DARE MANDATO al competente Dirigente del Dipartimento SEAP, per ovvie esigenze di uniformità, imparzialità e trasparenza di valutare la possibilità che la valutazione istruttoria delle istanze (comunque denominate) di nuova concessione o di rinnovo pervenute all'Ente, o che perverranno all'Ente, sia effettuata a seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione tecnica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l'urgenza;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE G.C. N. 143 DEL 19/06/2024

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Cristian Leccese

Il Segretario Comunale
Patrizia Cinquanta



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)

Partita Iva 00142300599

